

COMUNE DI RIVANAZZANO TERME

PROVINCIA DI PAVIA
REPUBBLICA ITALIANA


N. REP 123

CONTRATTO DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA.

L'anno duemiladieci, addì ventotto del mese di Ottobre, in Rivanazzano Terme ed ivi nella Residenza Comunale avanti a me Avv. Francesco MATARAZZO, Segretario Comunale pro tempore del Comune di Rivanazzano Terme, autorizzato a rogare nell'interesse del Comune di Rivanazzano Terme gli atti in forma pubblica amministrativa sono comparsi:

1) il Comune di Rivanazzano Terme, con sede legale in 27055 Rivanazzano Terme (PV) Piazza Cornaggia n. 71, Codice Fiscale 00485130181, in persona dalla Dr.ssa Stefania Schiavi, nata a Voghera (PV) il 02.12.1970, residente in Voghera in Via Monte Giarolo n. 12 Codice Fiscale SCHSFN70T42M109S in qualità di Responsabile del Settore Amministrativo del Comune di Rivanazzano Terme, in forza degli atti di organizzazione vigenti, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Rivanazzano Terme medesimo, d'ora innanzi indicato ai fini del presente atto come "Comune";

2) VOGHERA RISTORAZIONE S.R.L. con sede legale in Voghera (PV) via Pozzoni n. 2, C.F. e P.I. 01132890060 in persona del Dott. Augusto GORONI nato a Stradella (PV) il 17.08.1941, e residente in Voghera (PV) Via Carducci n. 10, C.F. GRNGST41M17I968H in qualità di Presidente munito dei necessari poteri di rappresentanza, come risulta da Certificato della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Pavia del 31.08.2010, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Impresa medesima, d'ora innanzi indicato ai fini del presente atto anche come "Appaltatore".



VOGHERA RISTORAZIONE S.R.L.
Via Pozzoni, 2 - VOGHERA
C.F. e P.I. 01132890060

IL RESP. DEL SERVIZIO AMMIN. VO
(Dot. STEFANIA SCHIAVI)

LE PARTI

PREMESSO CHE:

- con determinazione RSA n. 197/2010 in data 12.07.2010, è stata indetta una procedura aperta per l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica per gli anni scolastici 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2103/2014 e 2014/2015 della Scuola dell'Infanzia di Rivanazzano Terme "Don Alberto Leidi", della Scuola dell'Infanzia di Salice Terme "E. Diviani" (comprensiva delle n. 2 sezioni appartenenti al Comune di Godiasco), della Scuola Primaria di Rivanazzano Terme e della Scuola Secondaria di primo grado di Rivanazzano Terme, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinato secondo la pluralità di elementi riportati nel Disciplinare di gara e capitolato speciale;
- con la succitata determinazione n. 197/2010 sono stati approvati il Bando di gara, il Disciplinare di gara, il Capitolato Speciale e relativi allegati ed il D.U.V.R.I.;
- con determinazione RSA n. 231/2010 in data 06.09.2010 si è proceduto all'affidamento dell'appalto del servizio de quo alla ditta VOGHERA RISTORAZIONE SRL. con sede in Voghera;

Questo premesso, le parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 01 PREMESSE

1. Le premesse fanno parte integrante del presente contratto.

ART. 1 OGGETTO DELL' APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica della Scuola dell'Infanzia di Rivanazzano Terme "Don Alberto Leidi", della Scuola dell'Infanzia di Salice Terme "E. Diviani" (comprensiva delle n. 2 sezioni appartenenti al Comune di Godiasco), della Scuola Primaria di Rivanazzano Terme e della Scuola Secondaria di primo grado di Rivanazzano Terme. Tale servizio consiste nella: a) preparazione dei pasti (comprese le diete speciali) presso i centri cottura di proprietà del Comune di Rivanazzano Terme;

VOGHERA RISTORAZIONE S.R.L.
Via Pozzo di Voghera
C.F. S.P. VA 01971490188

IL RESP. DEL SERVIZIO APPALTO
(Dott. STEFANIA SCHIARI)

b) preparazione, trasporto e confezionamento dei pasti destinati agli alunni, agli insegnanti e altri adulti ammessi alla consumazione della Scuola dell'Infanzia "Diviani" di Salice Terme; c) sanificazione dei centri cottura (uno sito presso la Scuola dell'Infanzia di Rivanazzano Terme di via Garibaldi ed uno sito presso il Plesso Scolastico di via XX Settembre).

La preparazione e il confezionamento dei pasti avverrà presso i Centri Cottura del Comune di Rivanazzano Terme ubicati uno presso la Scuola dell'Infanzia di Rivanazzano Terme di via Garibaldi ed uno presso il Plesso Scolastico di via XX Settembre. La somministrazione verrà effettuata dal personale dell'Istituto Comprensivo Statale di Rivanazzano Terme: a) per la scuola d'infanzia di Rivanazzano Terme presso il refettorio adiacente il Centro Cottura; b) per la scuola primaria e secondaria di I grado presso il refettorio adiacente il Centro Cottura; c) per la scuola dell'Infanzia di Salice Terme, il pasto dovrà essere preparato, trasportato e consegnato (mediante il sistema del "legame differito-caldo") presso la scuola medesima, ubicata in Via Gennaro.

ART. 2 GESTIONE DEL SERVIZIO

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile del presente contratto, oltre che delle norme, condizioni, patti e modalità, dedotti e risultanti nel Capitolato Speciale d'appalto, d'ora innanzi indicato come "Capitolato Speciale", nonché secondo quanto previsto nell'offerta tecnica presentata dalla ditta in sede di gara. L'appaltatore dichiara in particolare di aver preso piena conoscenza delle tabelle merceologiche e dietetiche e di tutti gli altri allegati al predetto capitolato e di accettarli senza alcuna riserva.

ART. 3 ONERI E CONDIZIONI INERENTI IL SERVIZIO

1. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione dei servizi oggetto del contratto, nonché ogni attività e fornitura che si rendesse necessaria per l'espletamento degli stessi o, comunque, opportuna per un

VOGHERA RISTORAZIONE S.r.l.
Via Pozzoni, 20 - VOGHERA
C.F. e P. IVA 01971490188

IL RESP. DEL SERVIZIO ANM.MO
(Dot. STEFANO SCHIARI)

corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, incluso quindi le attività preliminari all'avvio del servizio.

2. In particolare si rimanda a quanto previsto espressamente dagli artt. 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 32, 33, 34, 35 e 36 del Capitolato Speciale.

ART. 4 DURATA DELL'APPALTO E CONTINUITA' DEL SERVIZIO

1. La durata del presente appalto è riferita al seguente periodo: 20 SETTEMBRE 2010 - 31 AGOSTO 2015, salvo proroga ai sensi di legge.

2. L'Appaltatore ha l'obbligo di continuare il servizio alle condizioni convenute sino a quando l'Ente non abbia provveduto a definire un nuovo contratto e, comunque, non oltre i 60 giorni successivi alla scadenza del presente contratto.

3. Il servizio viene richiesto secondo il calendario scolastico dell'Istituto scolastico servito, con l'esclusione dei giorni che, pur previsti dal calendario scolastico, vedranno le lezioni sospese per una qualsiasi ragione. Non sono quindi ammesse interruzioni del servizio per chiusura o ferie della ditta aggiudicataria. In caso di sciopero programmato del personale delle scuole e/o degli alunni, l'azienda dovrà essere preavvertita dall'autorità scolastica possibilmente almeno 24 ore prima. Comunque l'attuazione o meno del servizio, in relazione allo sciopero, programmato e meno che sia, sarà comunicata entro le ore 9.00 del giorno stesso della fornitura. Per scioperi del personale dipendente della ditta, la ditta stessa dovrà darne comunicazione all'Ente appaltante con un preavviso di almeno 48 ore, impegnandosi, comunque, a ricercare soluzioni alternative, anche attraverso la preparazione di piatti freddi la cui composizione sarà concordata con l'Ente appaltante. In tutti i casi di sciopero, qualora siano rispettati i suddetti impegni, nessuna penalità sarà imputabile alla controparte. In caso di improvvisi inconvenienti tecnici (interruzione di energia elettrica, erogazione del gas o gravi guasti agli impianti, ecc.) tali da impedire la produzione di pasti caldi, la ditta dovrà fornire in sostituzione piatti freddi nei limiti delle contingenti possibilità.


VIGHERA COSTRUZIONI S.R.L.
Via Pozzoli 10
BOLOGHERA
C.F. e P. IVA 01971490188

IL RESP. DEL SERVIZIO AMM.VO
(Dott. STEFANO SCHIAVI)

L'emergenza dovrà essere limitata a 1 o 2 giorni al massimo. E' fatto salvo il diritto dell'Amministrazione appaltante di sopprimere il servizio di refezione in toto o in parte per giustificato motivo, con la conseguente interruzione e/o riduzione della fornitura, senza che ciò costituisca motivo di risarcimento per danni o mancato guadagno.

ART. 5 NORME CONCERNENTI IL PERSONALE

1. Il personale addetto alla preparazione, alla cottura e al trasporto dei pasti sarà a carico dell'Appaltatore che provvederà all'attribuzione delle qualifiche di tale personale e provvederà a tutte le relative disposizioni.
2. L'Appaltatore è tenuto a presentare all'inizio di ogni anno scolastico, entro e non oltre il 1° ottobre, all'Amministrazione Comunale l'elenco completo del personale impiegato, corredato dalle qualifiche e dagli orari di servizio.
3. Tutto il personale addetto al servizio dovrà essere adeguatamente formato ed istruito in merito ai rischi igienici, alle modalità operative ed alla gestione delle procedure previste dal piano di autocontrollo predisposto dall'Appaltatore, secondo quanto previsto dalle vigenti leggi. Del suddetto personale dovrà essere prodotto relativo profilo professionale, valutabile in sede di aggiudicazione.
4. Il Rapporto personale utenza dovrà essere commisurato all'effettivo numero di fruitori del servizio e potrà essere definito e concordato all'inizio di ogni anno scolastico con l'Amministrazione Comunale. Dovrà essere presentato il numero di personale impiegato e il monte ore settimanale.
5. In caso di assenza del personale sussiste l'obbligo per l'Appaltatore del relativo reintegro se il numero di ore non lavorate giornalmente supera il 10% del monte ore complessivo giornaliero; tale reintegro dovrà avvenire entro un giorno.
6. Tutto il personale dipendente dell'Appaltatore dovrà portare in modo visibile l'indicazione di appartenenza alla Ditta stessa e portare in modo visibile un cartellino di riconoscimento con foto e nome.



VOGHERA COOPERAZIONE S.r.l.
Via Pozzani, 20
C.F. e P. IVA 01871490188

IL RESP. DEL SERVIZIO AMM.NO
(Dot. STEFANO SCHIARI)

7. Saranno a carico dell'Appaltatore le assicurazioni sociali, le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e tutti indistintamente gli obblighi inerenti ai contratti di lavoro.

ART. 6 RISCHI E COPERTURA ASSICURATIVA

1. L'Appaltatore si assume tutte le responsabilità derivanti dall'esercizio del servizio, compreso l'ingerimento, da parte degli utenti, di cibi contaminati o avariati.

2. L'Appaltatore, pertanto, risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento.

3. A tale proposito, l'Appaltatore è tenuto per tutta la durata del contratto ad avere un'assicurazione contro i rischi dall'esercizio dell'attività, con massimale non inferiore a €. 1.500.000,00, anche prodotti per colpa lieve, inerenti la gestione della ristorazione scolastica, con espressa rinuncia da parte della Compagnia Assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti del Comune di RIVANAZZANO TERME, da ritenersi, per questi effetti, come terzo. L'Appaltatore dovrà coprire, altresì, i rischi di danno per furto, incendio, scoppio o altri eventi calamitosi relativamente all'immobile ed alle attrezzature di proprietà del Comune. La polizza dovrà avere un massimale non inferiore a € 1.000.000,00. La polizza dovrà tener conto della responsabilità civile verso terzi per tutti i rischi derivanti dall'attività di servizio di gestione, compresa intossicazione, avvelenamento, ingestione di cibi o bevande avariate, nonché ogni altro qualsiasi danno agli utenti, conseguente alla somministrazione del pasto da parte dell'impresa con un massimale non inferiore a € duemilioni.

In tal senso l'Appaltatore ha prodotto polizza R.C.T./R.C.O. Allianz RAS Spa n. 056622951 e polizze n. 069392215 e n. 069392217 Allianz RAS Spa relative ai n. 2 centri cottura.

4. A prescindere dai massimali assicurati, la I.A. è responsabile, comunque, di qualsiasi entità di danno, anche se superiore a tali massimali.

ART. 7 COMPENSO PER IL SERVIZIO

COMPAGNIA ASSICURATRICE S.I.
Via Pezzoni 10
C.F. e P. IVA 01971490188

L. UFF. DEL. SERV. AD. AMM. VO
(Dott. STEFANO SCHIAVI)



1. Il corrispettivo per ogni pasto somministrato risulta fissato in Euro 4,10 (quattrovirgoladieci), oltre IVA ex lege, così determinato a seguito dell'offerta dell'Appaltatore in sede di gara e comprensivi degli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, stimati nel DUVRI allegato al capitolato speciale d'appalto e quantificati in euro 0,015 a pasto.

2. L'Appaltatore provvederà a fatturare mensilmente i pasti erogati distinti per utenti delle varie scuole. La fatturazione dei pasti relativi alle n. 2 sezioni facenti capo al Comune di Godiasco dovrà essere effettuata a cura dell'appaltatore direttamente al Comune di Godiasco. I Comuni di Rivanazzano Terme e di Godiasco effettueranno i pagamenti sulla base delle suddette idonee fatture mensili presentate dalla Ditta. In relazione alla normale prassi commerciale inerente il servizio di cui trattasi, e tenuto conto dell'organizzazione degli Enti i pagamenti verranno effettuati entro 60 giorni dalla data del ricevimento della fattura. La ditta nel presentare l'offerta e nel dichiarare l'accettazione delle condizioni di gara e delle norme del capitolato ha accettato anche questa clausola derogatoria alla disposizione di legge.

3. Con questo corrispettivi l'Appaltatore si intende compensato di qualsiasi avere per il servizio di che trattasi, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

4. L'appaltatore potrà utilizzare, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale (che si riserva la facoltà di valutare la possibilità di richiedere la corresponsione di royalties per ogni pasto preparato), il Centro Cottura per la preparazione dei pasti per altri Enti o soggetti privati al di fuori del Comune di RIVANAZZANO TERME.

ART. 8 CAUZIONE DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'art. 43 del capitolato speciale, a garanzia della perfetta esecuzione del contratto, l'Appaltatore ha prodotto la cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale e cioè pari ad Euro 47.867,50 prestata mediante polizza fideiussoria rilasciata da Allianz RAS S.p.A. Assicurazioni in data 16.09.2010 n. documento 069392202

VALERIA DI BONAONE S.r.l.
Via Pizzoni 6, 20090 GHERA
C.F. e P. IVA 01971490188

IL RESP. DEL SERVIZIO AMM. LO
(Dott. STEFANO SCHIAVI)

2. Resta salva per il Comune la facoltà di richiedere l'integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia per alterazione del compenso annuo.

3. L'Amministrazione è autorizzata a prelevare dalla cauzione tutte le somme di cui diventasse creditrice per inadempimenti contrattuali o danni o altro imputabili all'Appaltatore.

4. Conseguentemente alla riduzione della cauzione, per quanto al precedente comma, l'Appaltatore è obbligato nel termine di trenta giorni a reintegrare la cauzione. In caso di inadempienza, la cauzione verrà integrata d'ufficio, prelevandola dal compenso di prossimo versamento.

5. Resta salvo per l'Amministrazione l'esperimento di altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

6. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto.

ART. 9 CONTROLLI

1. L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto, in qualsiasi momento, senza preavviso, di effettuare, mediante personale tecnico incaricato, controlli per verificare la corrispondenza alle norme stabilite nel presente contratto, sia presso il Centro Cottura, che presso i terminali di somministrazione.

2. La suddetta attività di controllo potrà avvenire mediante l'ausilio di idonea strumentazione (termometri, bilance, macchina fotografica, ecc.). I prelievi ed i controlli saranno effettuati nel modo ritenuto più opportuno. Durante i controlli il personale non dovrà interferire in alcun modo nell'ispezione.

3. Le irregolarità riscontrate saranno tempestivamente contestate all'Appaltatore che sarà invitato a presentare le proprie controdeduzioni secondo quanto previsto dall'art. 29 del Capitolato Speciale.

ART. 10 PENALITA', RISOLUZIONE E RECESSO

1. Il Comune a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, si riserva di applicare sanzioni

VECHERA PIZZAZIONE S.r.l.
Via Pozzoni 20 VAGHERA
C.F. e P. IVA 01971490188

U. DESY DEL COMUNE ARONA
(Dott. STEFANO SCHIARI)

pecuniarie in ogni caso di verificata violazione, secondo il principio della progressione.

2. In particolare si rimanda a quanto prescritto dall'art. 37 del Capitolato Speciale.

3. Con riferimento alle ipotesi di risoluzione e di recesso si rinvia espressamente a quanto previsto dall'art. 39 del Capitolato Speciale.

ART. 11 DIVIETO DI CESSIONE O SUBAPPALTO

1. Ai sensi dell'art. 41 del Capitolato Speciale è vietata la cessione totale e parziale del contratto; se questo si verificherà, il Comune avrà diritto di dichiarare risolto il contratto per colpa dell'Appaltatore, restando impregiudicato il diritto di ripetere ogni ulteriore danno dipendente da tale azione.

2. Con riferimento al subappalto si rinvia a quanto previsto dall'art. 38 del Capitolato Speciale.

ART. 12 CONTROVERSIE

1. E' esclusa la clausola arbitrale. Gli eventuali contenziosi sono da dirimersi di fronte al foro di Voghera.


ART. 13 DOMICILIO

1. Per tutti gli effetti del contratto le parti eleggono domicilio presso la rispettiva sede legale.

ART. 14 SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti (IVA esclusa) al presente contratto sono ad intero carico della ditta appaltatrice.

2. Ai fini fiscali si dichiara che il valore contrattuale è di Euro 478.675,00 (euro quattrocentosettantottoseicentoseicentacinque) ed è soggetto al pagamento dell'I.V.A., per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 131/1986.



MATERIA PATRIMONIALE S.r.l.
Via Pozzoni, 2
C.F. e P. IVA 01671490188

UFFICIO REGISTRAZIONI
(Dott. STEFANO SCHIARI)

ART. 15 OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI MOVIMENTI FINANZIARI

1. L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai pagamenti del Comune derivanti dall'appalto in oggetto.

2. Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto de quo, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della suddetta legge.

ART. 16 D.U.V.R.I.

1. Il DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi da interferenze) predisposto dalla stazione appaltante, redatto ai sensi del D.Lgs. 81/08, art. 26, comma 3 e 5, contiene le misure di prevenzione e protezione da adottare al fine di eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi derivanti da possibili interferenze tra le attività svolte dall'impresa aggiudicataria e quelle svolte dai lavoratori presenti o cooperanti nel medesimo luogo di lavoro presso cui l'impresa aggiudicataria dovrà fornire i servizi oggetto di gara.

2. Il DUVRI, successivamente all'aggiudicazione del bando, è stato sottoscritto dal Comune di Rivanazzano Terme e dall'Appaltatore e depositato agli atti e richiamato per relationem costituisce parte integrante del contratto d'appalto.

3. IL DUVRI potrà essere aggiornato dallo stesso committente, anche su proposta dell'esecutore del contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative; tale documento potrà, inoltre, essere integrato su proposta dell'aggiudicatario da formularsi entro trenta giorni dall'aggiudicazione ed a seguito della valutazione del committente. Nel DUVRI vengono riportate solo le misure per eliminare i rischi derivanti dalle possibili interferenze presenti nell'effettuazione della prestazione (anche verso gli utenti), sono quindi escluse le misure atte ad eliminare i rischi propri derivanti dall'attività delle singole imprese appaltatrici.

VOGHERA ASSICURAZIONE S.R.L.
Via Pozzo di PAVOGHERA
C.F. e P.IVA 01971490188

IL LEGH. DEL SERVIZIO AMM. VO
(Dott. STEFANO SCHIAVI)

4. L'impresa dovrà dimostrare di ottemperare a tutti gli adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dal D.Lgs 81/08 (valutazioni dei rischi, informazione, formazione, addestramento, utilizzo DPI, presidi medicali, ecc) , e consegnare all'amministrazione comunale, il proprio Documento di Valutazione dei Rischi.

ART. 17 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI


1. Ai fini del presente contratto le parti autorizzano l'utilizzo dei propri dati personali necessari, ai sensi del D.Lgs. 196/2003; il Comune, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, informa l'appaltatore che tratterà i dati inseriti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia.

ART. 18 RINVIO


1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni in materia vigenti, ed in particolare le norme contenute nel D.Lgs. 163/2006 in quanto applicabile, il Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati, l'offerta della ditta appaltatrice con particolare riferimento all'offerta tecnica contenente la proposta di servizio, le Linee Guida per la Ristorazione Collettiva Scolastica della Regione Lombardia e le recenti linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica, oltre a quanto disposto dal Codice Civile.

E richiesto, io Segretario rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

P. IL COMUNE
IL RESPONSABILE
SERVIZIO
AMMINISTRATIVO
(Dr. Stefania SCHIAVI)



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Francesco MATARAZZO)



L'IMPRESA
VOGHERA
RISTORAZIONE S.R.L.
(Dott. Augusto GORONI)

